

STATUTO  
DENOMINAZIONE  
OGGETTO - SEDE - DOMICILIO - DURATA

ARTICOLO 1

È costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione:  
**"METRO BRESCIA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA"**  
in abbreviato **"MB - S.R.L."**.

ARTICOLO 2

La Società ha per oggetto la gestione dei servizi di trasporto di persone e cose con le connesse attività di programmazione ed organizzazione operativa il tutto ai fini dell'esecuzione della mobilitazione, della conduzione tecnica e della manutenzione ordinaria e straordinaria e della gestione del primo lotto funzionale Prealpino - S. Eufemia della linea metropolitana leggera a guida vincolata in sede propria ad automazione integrale, di circa 13 Km, della città di Brescia, detta Metrobus.

La Società può svolgere, altresì, tutte le attività preliminari, complementari, accessorie, strumentali ed ausiliarie direttamente o indirettamente connesse all'oggetto sociale. Sempre al fine del raggiungimento dello scopo sociale, la Società può compiere in Italia ed all'estero tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi compresa la prestazione e l'accettazione d'avalli, fideiussioni od altre garanzie a terzi e da terzi, che siano consentite dalla legge e strettamente funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione in particolare della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm. e dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

ARTICOLO 3

La Società ha sede legale nel Comune di Brescia, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

È facoltà dell'Organo Amministrativo istituire e sopprimere filiali, succursali o altre unità locali operative ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del citato comune. Il trasferimento della sede sociale in un comune diverso e l'istituzione di una sede secondaria spettano ai soci.

ARTICOLO 4

Il domicilio dei Soci, anche per quel che concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante presso il competente Registro delle Imprese.

ARTICOLO 5

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2041 (duemilaquarantuno) e può essere prorogata anche più volte dall'Assemblea in relazione ai tempi necessari per lo svolgimento di tutte le operazioni e gli atti compresi nell'oggetto sociale.

CAPITALE E PARTECIPAZIONI

ARTICOLO 6

Il capitale sociale è determinato in Euro 4.020.408,16 (quattromilioniventimilaquattrocentotto virgola sedici) ed è diviso in quote ai sensi di legge. I versamenti delle quote sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e modi da quest'ultimo stabiliti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre, a partire dal giorno successivo a quello fissato per il pagamento e sino al momento del pagamen-

to stesso, un interesse di mora pari al tasso Euribor 6 mesi in vigore al momento della richiesta maggiorato di 6 (sei) punti in ragione di anno e comunque nel rispetto delle normative vigenti in materia di tasso di interesse applicabile.

#### ARTICOLO 7

È vietato il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale sociale fino a che non siano decorsi 7 anni dalla costituzione della Società a meno che il trasferimento non consegua ad operazioni di fusione, scissione o cessione a Società controllate dal Socio.

#### ARTICOLO 8

Il capitale può essere aumentato, anche mediante conferimento in natura, in una o più riprese e ridotto a norma dell'art. 2481 e seguenti del Codice Civile e di quanto disposto dal presente statuto.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

Se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

#### FINANZIAMENTI

#### ARTICOLO 9

La Società potrà acquisire dai Soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito), nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, i versamenti effettuati dai soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.

#### ASSEMBLEA

#### ARTICOLO 10

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479 bis del Codice Civile e di quanto disposto dal presente statuto con particolare riferimento ai quorum. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Sono di competenza dell'Assemblea le materie indicate nell'art. 2479, se-

condo comma, del codice civile, nonché gli argomenti che uno o più amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione ai sensi dell'art. 2479, primo comma, del Codice Civile.

#### ARTICOLO 11

Ogni socio iscritto presso il competente Registro delle Imprese ha diritto di partecipare alle decisioni assembleari ed ha diritto di voto in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione.

#### ARTICOLO 12

L'Assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo con lettera raccomandata ovvero altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento ad esempio via fax, telegramma o posta elettronica, spedita ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza con l'indicazione di data, luogo ed ora della riunione nonché la determinazione degli argomenti da trattare. In ogni caso, nella stessa convocazione può essere fissata per altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta o non sia regolarmente costituita.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo, se nominato, o anche da un socio.

Sono tuttavia validamente costituite le assemblee totalitarie, di cui all'art. 2479 bis comma 5 del Codice Civile, anche non convocate come sopra. Ai fini della totalitarietà delle assemblee occorre che partecipi l'intero capitale sociale e che gli amministratori, e l'Organo di Controllo, qualora nominato, siano presenti oppure rilascino una dichiarazione (redatta su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi telefax e posta elettronica), da conservarsi agli atti della Società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare e non si oppongono alla trattazione di alcun argomento. In tal caso le decisioni dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate all'Organo Amministrativo ed ai sindaci assenti.

#### ARTICOLO 13

Ogni socio che abbia diritto di intervenire alla Assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta consegnata al delegato anche via telefax, da altra persona che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di ricevere documenti, di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti

all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### ARTICOLO 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza o impedimento l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

#### ARTICOLO 15

L'Assemblea è regolarmente costituita, e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale. L'Assemblea delibera invece con il voto favorevole dei soci che rappresentino l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale per le decisioni inerenti:

- a) alle modificazioni dello statuto;
- b) alla messa in liquidazione della Società e alla nomina del o dei liquidatori;
- c) all'alienazione dei beni sociali o alle determinazioni concernenti i rapporti con Brescia Mobilità S.p.A.;
- d) alle materie rimesse all'Assemblea da parte dell'Organo Amministrativo;
- e) all'aumento del capitale sociale.

#### ARTICOLO 16

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, proposto dal Presidente e nominato dai Soci intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale dell'Assemblea è redatto dal Notaio.

#### ORGANO AMMINISTRATIVO

#### ARTICOLO 17

L'Assemblea, con delibera motivata, tenuto conto delle ragioni di adeguatezza organizzativa e delle esigenze di contenimento dei costi, ed in considerazione della complessità della struttura aziendale, della pluralità dei Soci, anche privati e di eventuali patti parasociali, può disporre che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri.

Non è consentito, in deroga all'art. 2475, comma terzo, del Codice Civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

La scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12.07.2011, n. 120, e dal d.P.R. 30.11.2012, n. 251.

I componenti l'Organo Amministrativo non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto dei limiti di spesa di cui alla normativa vigente in materia, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

I componenti l'Organo Amministrativo non possono essere amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla Società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

L'Organo Amministrativo è rieleggibile e dura in carica per un periodo pari a tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il compenso dell'Organo Amministrativo viene stabilito dall'Assemblea annualmente. È fatto divieto di corrispondere ai membri l'Organo Amministrativo della Società gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché è fatto divieto di corrispondere loro trattamenti di fine mandato.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori e purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386, comma primo, del Codice Civile, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12.07.2011, n. 120, e dal d.P.R. 30.11.2012, n. 251.

#### ARTICOLO 18

Sino a contraria deliberazione dell'Assemblea, i membri l'Organo Amministrativo non sono vincolati al divieto di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente qualora non abbia provveduto l'Assemblea.

#### ARTICOLO 19

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della Società sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi componenti inviata anche a mezzo posta elettronica o telefax, e ciò entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa indicante l'argomento da trattare.

#### ARTICOLO 20

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e all'Organo di Controllo se nominato o, nei casi di urgenza, da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima, con l'indicazione di data, luogo ed ora della riunione nonché la determinazione degli argomenti da trattare. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica).

In difetto delle formalità di cui sopra il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti tutti gli Amministratori in carica, e l'Organo di Controllo, se nominato, sia presente o informato della riunione; in tal caso gli intervenuti concorderanno unanimemente gli argomenti da trattare. In caso di assenza di taluno degli amministratori in carica ovvero dei membri l'Organo di Controllo sarà necessario ottenere la dichiarazione di cui all'ultimo comma dell'art. 12 del presente Statuto.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio e/o video

collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documenti e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### ARTICOLO 21

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente e, nel caso di sua assenza o impedimento, elegge il Presidente della riunione.

#### ARTICOLO 22

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno quattro consiglieri e delibera con il voto favorevole di almeno tre consiglieri.

In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo e/o costitutivo ed in deroga a quanto previsto dall'art. 20 in tema di termini di convocazione, il Presidente convocherà con il medesimo ordine del giorno, una nuova riunione del Consiglio di Amministrazione che dovrà tenersi nelle successive 96 ore e che sarà validamente costituito e delibererà con i medesimi quorum della prima convocazione.

Sarà invece richiesta l'unanimità dei Consiglieri, in prima ed in seconda convocazione, ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, in relazione alle deliberazioni inerenti le materie di seguito elencate:

I. varianti al Contratto e approvazione e variazioni del business plan della società;

II. claims e transazioni con terzi, queste ultime solo se di valore superiore a 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) euro;

III. struttura organizzativa della Società;

IV. proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'assemblea;

V. investimenti superiori a euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero).

In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo e/o costitutivo sulle materie sopra specificate, anche in tale seconda riunione, sempre in deroga a quanto previsto dall'art. 20 in tema di termini di convocazione, il Presidente convocherà con il medesimo ordine del giorno, una nuova riunione del Consiglio di Amministrazione che dovrà tenersi nei successivi 25 giorni.

In tale terza convocazione, la riunione è validamente costituita con la presenza di almeno tre consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti dei Consiglieri, sussistendo ragioni di urgenza, prevarrà il Voto del Presidente.

Le deliberazioni sono constatate con verbali firmati dal Presidente e dal Segretario se designato, quest'ultimo scelto anche fra persone estranee al Consiglio e trascritti in un apposito libro.

#### ARTICOLO 23

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione or-

dinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva ai Soci.

E' esclusa la carica di Vicepresidente a meno che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di nominare un Direttore Generale definendone i relativi poteri, nonché procuratori speciali per singoli atti o gruppi di atti; di acquistare, vendere e permutare mobili ed immobili, acconsentire iscrizioni, surrogazioni, postergazioni, cancellazioni e annotamenti legali, nonché rilasciare avalli, fidejussioni o altre garanzie a terzi, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### RAPPRESENTANZA LEGALE E GENERALE

##### ARTICOLO 24

La rappresentanza legale e generale della Società, anche in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero agli Amministratori ai quali venga conferita dal Consiglio di Amministrazione ovvero al Direttore Generale, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto per entrambi dei poteri e dei limiti da quest'ultimo eventualmente fissati, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

#### ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE

##### ARTICOLO 25

L'Assemblea procede in ogni caso alla nomina dell'organo di controllo o di un revisore della società.

In caso di nomina da parte dell'Assemblea di un Collegio Sindacale, questo è costituito da tre sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti, tutti con qualifica di "revisori legali", nominati in conformità agli obblighi di legge e agli obblighi di cui alla Legge 12.07.2011, n. 120, e al d.P.R. 30.11.2012, n. 251.

Nei casi previsti dalla legge e laddove deliberato dall'Assemblea, la revisione legale dei conti può essere esercitata dall'organo di controllo, integralmente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Nei casi di legge e laddove deliberato dall'Assemblea, la revisione legale dei conti è esercitata da un organo di revisione iscritto nell'apposito registro.

L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti l'Organo di Controllo, entro il limite dell'indennità spettante al Presidente del Collegio dei revisori del Comune di Brescia per il compenso del Presidente del Collegio Sindacale, ed entro i limiti dell'indennità spettante al revisore dei

conti del Comune di Brescia per il compenso del membro effettivo del Collegio Sindacale.

È fatto divieto di corrispondere ai componenti l'Organo di Controllo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché è fatto divieto di corrispondere loro trattamenti di fine mandato.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica.

#### BILANCI

##### ARTICOLO 26

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio d'esercizio e della relativa relazione sulla gestione ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio è presentato ai soci nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine potrà essere prorogato a 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano. In tale ultimo caso l'Organo Amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

#### ESCLUSIONE E RIDUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

##### ARTICOLO 27

Il socio può essere escluso dalla Società, con conseguente scioglimento del relativo rapporto societario, al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

1. la cessazione o il sostanziale mutamento dell'attività sociale del socio;
2. la dichiarazione di fallimento ovvero l'ammissione ad ogni altra procedura concorsuale, ivi compresa la c.d. amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria e/o comunque l'istanza di ammissione ad una qualsiasi delle procedure concorsuali suddette;
3. la presentazione di istanza di ammissione al concordato stragiudiziale;
4. la perdita dei requisiti imprenditoriali e/o dei requisiti stabiliti dalla legge o dal Contratto, o dal Contratto di Gestione;
5. l'applicazione di una sanzione prevista dal Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, a seguito di sentenza passata in giudicato, avente riferimento alla Gestione;
6. il verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dalla legge e, tra queste, quelle previste dalla normativa vigente in materia di società a partecipazione pubblica;
7. il mancato regolare tempestivo adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi.

Nel caso di cui ai numeri 1, 5, 6 e 7, l'esclusione del socio inadempiente è pronunciata dall'Assemblea, escludendosi dal computo del quorum costitutivo e deliberativo la quota del socio inadempiente.

I casi di cui ai numeri 2, 3 e 4 ovvero nel caso di espressa richiesta di esclusione formulata dal Committente a termini di legge o di contratto, comportano la sua immediata ed automatica esclusione dalla Società, senza necessità di specifico atto o deliberazione, a decorrere dal giorno prece-



dente a quello della sentenza dichiarativa di fallimento o di ammissione ad altra procedura concorsuale ovvero della richiesta del Committente, con accrescimento delle quote in favore degli altri soci.

In caso di perdita dei requisiti imprenditoriali necessari alla partecipazione alla Società, ovvero di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, l'Assemblea, in alternativa all'esclusione, potrà deliberare la riduzione della quota di partecipazione del socio sino ad un minimo dello 0,01% (zero virgola zero uno per cento).

La riduzione della quota sarà deliberata dall'Assemblea non computandosi nel quorum costitutivo e deliberativo la partecipazione del socio oggetto della delibera.

## EFFETTI DELL'ESCLUSIONE

### ARTICOLO 28

Decorsi trenta giorni dalla data di automatica esclusione ovvero dalla data della deliberazione assembleare di cui al precedente articolo 27, gli altri Soci acquisiranno proporzionalmente la quota del Socio escluso o ridotto, fatto salvo il caso in cui, ai sensi di legge o di contratto, il Socio escluso sia stato sostituito da altro soggetto.

Il Socio escluso o ridotto avrà diritto al rimborso, in tutto o in parte (in proporzione alla riduzione), della quota di capitale da lui sottoscritta e versata da parte dei Soci subentranti nella quota. Ai fini della determinazione dell'importo del suddetto rimborso verrà redatta, in conformità ai principi contabili adottati, una situazione economico-patrimoniale e finanziaria complessiva alla data di esclusione, tenendo conto dei costi sostenuti, dei danni causati e comprovati, degli interessi e/o penali per ritardato pagamento e delle eventuali perdite a finire stimate.

Ove la Società vantasse, a qualsivoglia titolo, crediti nei confronti del Socio questi diventeranno immediatamente esigibili al momento dell'esclusione o della riduzione e dovranno essere corrisposti entro 45 giorni; l'importo da rimborsarsi della quota di capitale sociale nonché eventuali crediti vantati dal socio escluso potranno essere trattenuti a compensazione, totale o parziale, con i predetti crediti vantati dalla Società.

Il Socio escluso o ridotto perderà, altresì, il diritto di eseguire le attività che costituiscono l'oggetto sociale e a riceverne i relativi compensi e non avrà nulla da pretendere per mancata esecuzione delle opere a lui eventualmente affidate, ma resta responsabile per quanto già eseguito.

Le garanzie ed i contributi, concessi o versati dal Socio escluso o ridotto ed in essere alla data di esclusione o di riduzione e le obbligazioni assunte nei confronti della Società fino a tale data, permangono sino alla data della loro originaria scadenza.

## SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

### ARTICOLO 29

La Società si scioglie al verificarsi di una delle cause indicate nell'articolo 2484 del Codice Civile.

In tal caso, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Si applicano gli articoli da 2484 a 2496 del Codice Civile.

## RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

### ARTICOLO 30

I soci si obbligano ad ispirare i rapporti tra loro e nei confronti della So-

cietà ai principi di buona fede e correttezza.

I crediti della Società, in caso di mancato rispetto delle obbligazioni di pagamento ovvero di mancato versamento da parte di un socio di importi dovuti alla medesima entro il termine perentorio fissato dall'Organo Amministrativo, saranno considerati immediatamente esigibili e la Società potrà agire per il recupero degli stessi secondo le norme di legge.

Per il recupero di tali crediti la Società potrà, e per essa il Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza bisogno di ulteriori delibere consiliari, adire immediatamente l'Autorità giudiziaria ordinaria, anche tramite procedimenti di ingiunzione, al fine di ottenere la condanna del socio inadempiente e l'eventuale esecuzione giudiziaria nei suoi confronti. In questo caso, anche la decisione sull'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo del socio inadempiente sarà di competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

RINVIO

#### ARTICOLO 31

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre disposizioni normative, civilistiche e pubblicistiche, applicabili in materia. Non si applicano le eventuali disposizioni del presente statuto che siano in conflitto con disposizioni normative, civilistiche e pubblicistiche, applicabili in materia.

FIRMATO:

FLAVIO PASOTTI

LUIGI ZAMPAGLIONE NOTAIO

Vi è sigillo.